

Legge regionale 22 dicembre 1971 , n. 59 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

Art. 7

L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi ad Enti, Associazioni e Cooperative, sino al 98 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l' attività volta alla preparazione, aggiornamento, assistenza tecnica di aziende, di agricoltori, di tecnici e di lavoratori forestali.